

IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
SUBITO DA UNO STRANIERO(*)

1. - La decisione in epigrafe afferma che il danno extracontrattuale, subito nel nostro paese da chi risiede all'estero, deve essere indennizzato nella moneta straniera del danneggiato. È quanto dire che il risarcimento dovuto allo straniero costituisce oggetto di una obbligazione pecuniaria in divisa straniera. Da qui la sentenza trae l'ulteriore conseguenza che il debitore potrà esercitare la *facultas solutionis* ex art. 1278 c.c. prestando moneta avente da noi corso legale, al corso di cambio del giorno del pagamento.

Questa decisione corrisponde ad un orientamento che si è affermato presso alcuni giudici di merito⁽¹⁾.

In alternativa ad esso, presso altre curie di merito⁽²⁾, si è venuta affermando la diversa opinione che la stima del danno vada effettuata in moneta italiana, al corso di cambio del momento dell'illecito, per poi essere successivamente rivalutata secondo i nostri indici Istat, come un qualsiasi credito di valore⁽³⁾.

(*) Da «Foro italiano», 1989, I, 1619.

Lo scritto annota la seguente massima:

TRIBUNALE DI UDINE, 24.12.1987, Pres. Milozza, Est. Cumin, Wasserman, c/ Carbone:

«Nel caso di danno subito da uno straniero estero-residente, l'indennizzo va liquidato nella moneta straniera con facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio del giorno del saldo oltre agli interessi legali dall'illecito».

⁽¹⁾ Così le decisioni inedite citate da CAMPEIS-DE PAULI, *La responsabilità civile dello straniero*, Milano, 1982, pp. 421 ss.: Trib. Arezzo 20 novembre 1975, in causa Vanex/Boschi; Trib. Verona 16 novembre 1978, in causa Hubner/Greco; Trib. Roma 11 aprile 1980 in causa Elb/Firs; Trib. Verona 24 ottobre 1980, in causa Trees/Arcolini.

⁽²⁾ In tal senso le sentenze, pure inedite, citate da CAMPEIS-DE PAULI, *op. loc. cit.*: Trib. Venezia 27 aprile 1978, in causa LIENDELBAUER/SAIV; App. Venezia 30 aprile 1980, nella stessa causa; Trib. Udine 13 dicembre 1979, in causa Steinwender/Sermarini; Trib. Patti 23 maggio 1979, in causa Rizzo/Sai.

⁽³⁾ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1959, pp. 441 ss., 457 ss., 508 ss.

Non sono note decisioni della Corte di cassazione sull'argomento.

A mio modo di vedere, tuttavia, sia l'una sia l'altra soluzione, per ragioni diverse, non sembrano da accogliersi.

2. - Cominciamo a chiederci, anzi tutto, se il danno vada liquidato in moneta avente corso legale od in quella straniera. La decisione su riportata e le altre simili considerano l'obbligazione risarcitoria alla stregua di normale obbligazione in divisa straniera perché il danno sarebbe caratterizzato «dalla presenza di un elemento di estraneità».

L'indennizzo nella moneta del danneggiato meglio assicurerebbe «la effettività della reintegrazione per equivalente nell'ambiente di vita (straniero) del danneggiato»⁽⁴⁾.

Questa spiegazione, per quanto colga un aspetto di verità, non sembra tuttavia determinante. In effetti, la circostanza che la medesima quantità di danno venga valutata od indennizzata in moneta straniera o nella corrispondente moneta avente corso legale, appare piuttosto irrilevante. Questa osservazione è destinata ad assumere maggiore evidenza ove si consideri che le decisioni in esame fanno del resto salva l'applicabilità dell'art. 1278 c.c. e così la *facultas solutionis* da parte del debitore di prestare moneta legale in luogo di quella straniera.

Nel nostro caso siamo però di fronte — a mio modo di vedere — ad un'obbligazione avente per oggetto moneta nazionale e non straniera. La regola, cui occorre fare riferimento, è qui costituita dall'art. 1277 c.c. laddove sancisce che «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento». Non sembra dubbio che il giudice — salva diversa previsione normativa — debba giudicare e condannare nella nostra moneta e non in quella straniera. Corrisponde in genere ad un pubblico interesse e ad una esigenza tipica dell'ordinamento giuridico che le domande giudiziarie siano avanzate e le pronunce siano di norma rese nella moneta avente corso legale. Ciò accade, del resto, perfino in paesi liberisti, quali la Svizzera e gli USA⁽⁵⁾, dove le domande vanno proposte nella moneta avente corso legale in quei paesi.

Diversa — a mio parere — è la previsione dell'art. 1278, che costituisce l'eccezione che conferma la regola dell'art. 1277. Essa riguarda la diversa e specifica ipotesi «se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato».

L'obbligazione, in questo caso, ha per oggetto originario la moneta straniera come quando sia stata dalle parti convenuta la prestazione di

(4) CAMPEIS-DE PAULI, *op. cit.*, pp. 412 ss.

(5) Per la Svizzera, l'art. 67 della legge federale sull'esecuzione e l'art. 232 legge fall. sanciscono che il credito deve essere espresso in valuta legale svizzera.

pezzi monetari di valuta straniera. Anche in questo caso, tuttavia, l'ordinamento assicura al debitore la facoltà di pagare in moneta avente corso legale, privilegiandola rispetto a quella straniera.

In definitiva, il fatto che il danneggiato sia un estero-residente non legittima il giudice a «condannare in moneta straniera» perché ciò equivarrebbe a derogare alla regola dell'art. 1277 ed è al di fuori della specifica ipotesi dell'art. 1278.

In questo senso l'autore di queste righe concorda con Ascarelli e gli altri⁽⁶⁾ secondo i quali «la valutazione va compiuta nella nostra moneta, cioè nella valuta dell'ordinamento che disciplina la prestazione o che detta il limite in funzione del quale viene compiuta la valutazione»⁽⁷⁾.

3. - La liquidazione dell'indennizzo in moneta avente corso legale nulla toglie ed anzi è destinata ad assicurare la migliore tutela del danneggiato estero-residente.

Occorre qui distinguere in modo netto il danno da illecito (cioè il danno di base) dal diverso danno per il ritardo con cui viene prestato l'indennizzo per equivalente monetario. Quale che sia la natura e l'ammontare dei beni perduti, ove espressi nella moneta di un ordinamento, essi non possono non corrispondere a quello analogo espresso nella moneta di un diverso ordinamento, secondo il normale ragguaglio di cambio, al tempo cui si fa riferimento. Questa regola è, del resto, alla base della medesima *facultas solutionis*, ai sensi dell'art. 1278. Ciò riguarda il danno di base da illecito e l'equivalenza della stima ove compiuta, in strumenti di misura diversi, ma equipollenti.

Resta a parlarsi del risarcimento del diverso danno per il ritardo, con cui è prestato l'indennizzo. Il debitore è costituito in mora dal medesimo momento dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c. (*mora ex re*). Il fatto che il risarcimento per equivalente attenda ancora di essere liquidato, non toglie che l'obbligazione sia tuttavia pecuniaria e debba essere considerata alla stregua di una normale obbligazione pecuniaria.

La limitazione delle obbligazioni pecuniarie e della relativa normativa solo a quelle liquide dall'origine appare piuttosto arbitraria. L'introduzione nel nostro sistema dell'art. 1219, 2° comma, n. 1, ha consentito di ritenere del tutto abbandonato il vietato principio *in illiquidis non fit mora* e di reputare all'opposto accolta la contraria regola che *in illiquidis fit mora*⁽⁸⁾.

L'opinione giurisprudenziale, dianzi esaminata, che applica la regola di cui all'art. 1278 al danno subito dallo straniero, considera correttamente

⁽⁶⁾ CAMPEIS-DE PAULI, *op. cit.*, p. 413.

⁽⁷⁾ T. ASCARELLI, *op. cit.*, p. 416.

⁽⁸⁾ Così Cass. 12 luglio 1979, n. 4053, *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Interessi*, n. 18.

il caso come rientrante nell'ambito di una normale obbligazione pecuniaria, sia pure ritenuta (erroneamente) di divisa straniera. Si vuole in sostanza dire che la illiquidità del credito non toglie che esso sia e resti pur sempre di natura pecuniaria e soggetto alle regole generali che lo disciplinano. Il danno da mora, nelle obbligazioni pecuniarie, va liquidato in termini di normale rendimento (interessi monetari) e di maggior danno da mora (2° comma dell'art. 1224 c.c.). Quest'ultimo è rappresentato, nel caso che il creditore sia uno straniero, dall'eventuale differenziale di cambio e dallo scarto tra l'interesse legale e normale rendimento di mercato della moneta considerata⁽⁹⁾.

Nell'ipotesi in cui la moneta legale (in cui avviene la liquidazione del danno dello straniero) sia in ribasso rispetto alla moneta propria (e così questa sia in rialzo), il danneggiato estero-residente avrà diritto di conseguire il differenziale di cambio oltre al normale rendimento e cioè al lucro cessante nel periodo considerato. Ciò corrisponde al *quod interest* del danneggiato straniero nel caso in cui avesse ricevuto l'indennizzo in lire italiane al momento dell'illecito e lo avesse cambiato nella propria moneta (ad es. marco germanico) ed avesse effettuato un investimento liquido, non aleatorio, secondo il *quod plerumque accidit*.

Nel caso in cui sia riconosciuto al danneggiato il differenziale per il rialzo della moneta in cui avrebbe cambiato l'indennizzo ricevuto nella nostra tempestivamente, gli sarà attribuito il normale rendimento proprio della divisa straniera. Costituirebbe infatti un lucro inammissibile l'attribuire il differenziale di cambio della moneta in rialzo e gli interessi monetari (di regola più elevati) della moneta in ribasso⁽¹⁰⁾.

Il riconoscere allo straniero danneggiato il differenziale conseguente al rialzo della moneta straniera conduce, sul piano pratico, ad un risultato non dissimile da quello di un calcolo sulla base del corso di cambio al momento di pagamento. Si è detto sopra, tuttavia, che la liquidazione dell'indennizzo in moneta avente corso legale assicura la migliore tutela del danneggiato estero-residente, rispetto alla liquidazione dello stesso in moneta straniera.

Si faccia il caso inverso in cui la moneta dello straniero danneggiato sia in ribasso rispetto alla nostra, quale può essere il caso del dinaro e che danneggiato sia uno jugoslavo. In questa ipotesi una liquidazione dell'indennizzo in dinari, nel frattempo deprezzatisi, non può che pregiudicare l'effettiva reintegrazione patrimoniale del danneggiato straniero. Alla stes-

(9) G. VALCAVI, *Il corso di cambio ed il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, pp. 259 ss.

(10) VALCAVI, *op. loc. cit.*; ID., in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 504.

sa conclusione si perviene ove pur si ricorresse alla *facultas solutionis* in moneta avente corso legale, ma al corso di cambio al pagamento. Il ribasso della moneta straniera inciderebbe negativamente ed a tutto danno del creditore estero-residente.

La conclusione di questo discorso è che la liquidazione dell'indennizzo in moneta avente corso legale, salvo il risarcimento del danno da mora di cui all'art. 1224, in relazione all'art. 1219, 2° comma, n. 1, assicura l'effettiva e piena reintegrazione patrimoniale del danneggiato.

4. - Passiamo ora a vedere l'altro orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il risarcimento andrebbe bensì liquidato nella nostra moneta nazionale, ma poi dovrebbe essere rivalutato secondo gli indici interni Istat di erosione del potere di acquisto, con riguardo a quelli di una famiglia tipo operaia ed impiegatizia⁽¹¹⁾. È la famosa teoria dei c.d. crediti di valore.

L'opinione sopra accennata mostra, a questo riguardo, tutti i suoi limiti ed il sommo grado di inaccettabilità. Invero, come può ipotizzarsi che lo straniero abbia a risentire durevolmente del processo inflazionistico di un paese, dove non vive e non consuma, e per giunta secondo il modulo di una famiglia tipo operaia ed impiegatizia cui può non appartenere? La conclusione ragionevole è che la rivalutazione di un credito di uno straniero, secondo gli indici interni di perdita di potere di acquisto della lira, costituisce un non senso.

Analogamente, sotto il profilo, è la conclusione per quanto concerne una rivalutazione del credito del danneggiato con riguardo alla moneta straniera. È stato già considerato che l'indennizzo deve essere liquidato in moneta avente corso legale e non in moneta straniera così che il discorso non ha alcun rilievo di sorta. È comunque da escludersi un discorso che riducesse il problema della rivalutazione della moneta straniera ad una mera questione di difficoltà di prova⁽¹²⁾.

È da negarsi *in nuce* che possa procedersi ad una rivalutazione generalizzata delle varie divise. Non appare conforme a ragione il fare del nostro paese un'isola in cui sia assicurata a tutti la stabilità di potere di acquisto delle più diverse monete.

(11) Con riguardo al credito di un lavoratore estero-residente Cass. 16 maggio 1981, n. 3239, *Foro it.*, 1982, I, p. 779, è pervenuta all'eccesso di ritenere il creditore arbitro di scegliere tra un importo in moneta legale, con aggiunta di rivalutazione ed interessi, ed il maggior corso di cambio ex art. 1278 oltre al danno da mora di cui all'art. 1224.

(12) CAMPEIS-DE PAULI, *op. cit.*, p. 421.

La rivalutazione monetaria andrà parimenti esclusa con riguardo agli esborsi effettuati in moneta straniera da parte del danneggiato, residente nel nostro paese⁽¹³⁾. Questi, infatti, non è chiamato a risentire dell'erosione inflazionistica del potere di acquisto interno di un paese dove non vive e non lavora.

La conclusione di questo discorso è che la categoria dei così detti crediti di valore sarebbe destinata a riguardare solo i crediti dei residenti nel nostro paese e non anche dei danneggiati stranieri. Saremmo, cioè, in presenza non di una categoria universale, di carattere dogmatico, valida per chiunque, ma di un espediente nazionale applicabile solo a chi viva nel nostro paese.

L'autore di queste righe non ha qui che da rinviare a quanto ha scritto altrove per una critica più radicale di codesta categoria teorica⁽¹⁴⁾.

A *fortiori*, in ordine alla più recente giurisprudenza⁽¹⁵⁾ è da negarsi la possibilità di aggiungere ad un capitale rivalutato persino interessi compensativi, che oltre tutto inerebbero ad un credito illiquido ed esigibile, mentre essi sono tipici di un credito all'opposto liquido e non esigibile⁽¹⁶⁾.

Si è detto sopra che il risarcimento del danno costituisce l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria in cui il debitore è in mora sin dal momento dell'illecito *ex art. 1219, 2° comma, n. 1.*

Il danno da mora di un'obbligazione pecuniaria va risarcito in termini di interessi moratori e di maggior danno da mora *ex art. 1224, 2° comma, c.c.* Questo andrà liquidato, come si è detto altrove, in termini di eventuale differenziale di cambio e di scarto eventuale tra interesse legale ed interesse di mercato.

È quanto assicurare al danneggiato l'*id quod interest* secondo il *quod plerumque accidit*, come sopra si è detto.

(13) CAMPEIS-DE PAULI, *op. cit.*, pp. 429 ss.

(14) G. VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, pp. 31 ss.; ID., *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, pp. 681 ss.

(15) Cass. 14 gennaio 1988, n. 260, *Foro it.*, 1988, I, p. 384; Trib. Roma 22 febbraio 1988, *id.*, 1989, I, p. 255.

(16) G. VALCAVI, *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ.*, 1987, p. 14.